

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre a quanto specificato dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale dello Stato approvato con D.P.R. 145/2000 ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Impresa quanto segue:

L'esecuzione dei lavori avverrà in orario notturno (22.00/06.00) in assenza di traffico mediante la riduzione di traffico sulle corsie autostradali.

L'Impresa sarà responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti di terzi che di questa Società e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne, tenendo indenne e sollevata questa Società Committente.

L'Impresa dovrà autonomamente provvedere per qualsivoglia motivo alla installazione della prescritta segnaletica con proprio materiale, si precisa che i segnali da impiegare dovranno essere conformi alle Circolari del Ministero LL.PP. n° 1220 e n° 2900 e autorizzazione Prot n° 2146 del 20.09.1989 e dai relativi aggiornamenti.

Fermo restando quanto disposto dal Decreto Governativo del 10.09.1993 i segnali di pericolo e di prescrizione permanente dovranno essere adattati alle norme del nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.92 n° 285 e D.P.R. 16.12.92 n° 495).

Il posizionamento dei segnali continuerà a seguire quello riportato sugli schemi delle sopraccitate circolari.

L'ultimazione dei lavori è prevista, a partire dalla data del verbale di consegna, entro 180 giorni naturali e consecutivi, pena l'applicazione di penali pari a €300,00 per ogni giorno di ritardo sull'ordinativo di lavoro.

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le Norme del Regolamento per la contabilità dei lavori dello Stato. La D.L. predisporrà lo Stato d'Avanzamento dei Lavori eseguiti e sarà emesso il Certificato di Acconto relativo a tale SAL al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute; l'impresa è altresì tenuta a presentare in copia conforme i periodici versamenti contributivi e previdenziali con cadenza trimestrale.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla stazione appaltante ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune, che laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno, comunque, riflessi sul tempo di esecuzione generale con applicazione delle penali già previste per il ritardato completamento delle attività nel Termine di ultimazione fissato.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell'Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui d.lgs. n. 81/2008 comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0.1 per cento per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste.

La Stazione Appaltante si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del d.lgs. n. 81/2008 artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte.

A tali fini, il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione, nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa.